

**DELIBERAZIONE 5 DICEMBRE 2017
836/2017/E/EEL**

**VALORIZZAZIONE DEGLI SBILANCIAMENTI EFFETTIVI PER GLI ANNI 2012, 2013 E 2014,
RELATIVAMENTE AGLI UTENTI DEL DISPACCIAMENTO APPARTENENTI A UN MEDESIMO
GRUPPO SOCIETARIO, IN ESITO ALLE VERIFICHE CONDOTTE AI SENSI DELLA
DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 333/2016/R/EEL**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA, IL GAS
ED IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 5 dicembre 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111);
- il Testo Integrato Settlement, come modificato e integrato (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2012, 342/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 342/2012/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2013, 197/2013/E/eel (deliberazione 197/2013/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 239/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 239/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2013, 285/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 285/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2014, 522/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 522/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 29 ottobre 2014, 525/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 525/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 333/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 333/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 8 giugno 2017, 420/2017/E/eel (di seguito: deliberazione 420/2017/E/eel);

- il documento per la consultazione dell’Autorità 20 giugno 2014, 302/14/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 302/14/R/eel);
- la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia), Sez. Terza, 24 giugno 2014, 1648/2014 (di seguito: sentenza 1648/2014);
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. Sesta, 20 marzo 2015, 1532/2015 (di seguito: sentenza 1532/2015);
- le sentenze del Tar Lombardia, Sez. Seconda, 16 luglio 2015, 1660/2015 e 13 agosto 2015, n. 1895/2015 (di seguito: sentenze 1660/2015 e 1895/2015);
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. Sesta, 9 giugno 2016, 2457/2016 (di seguito: sentenza 2457/2016);
- la sentenza del Tar Lombardia, Sez. Seconda, 27 febbraio 2017, 467/2017 (di seguito: sentenza 467/2017);
- i contratti-tipo di dispacciamento in prelievo e in immissione in vigore negli anni 2012, 2013 e 2014, come risultanti dalle versioni approvate dall’Autorità nell’ambito delle procedure di approvazione del Codice di trasmissione dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete (di seguito: Codice di rete) di Terna S.p.a. (di seguito: Terna).

FATTI:

1. Con la deliberazione 333/2016/R/EEL, l’Autorità ha definito le modalità per la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi per gli anni 2012, 2013 e 2014 in seguito alle sentenze del Tar Lombardia 1648/2014 e del Consiglio di Stato 1532/2015 e 2457/2016. In particolare è stata prevista l’applicazione (punto 1 della sopracitata deliberazione) delle medesime regole che erano state applicate nel periodo in esame prima dell’annullamento da parte del giudice amministrativo delle deliberazioni 342/2012/R/eel, 239/2013/R/eel e 285/2013/R/eel (di seguito: disciplina standard).
2. In alternativa a quanto sopra, agli utenti del dispacciamento è stata riconosciuta la facoltà di ottenere il ricalcolo dei corrispettivi di sbilanciamento effettivo mediante l’applicazione delle regole di cui alla deliberazione 111 nella sua formulazione previgente all’adozione dei richiamati provvedimenti annullati (di seguito: disciplina alternativa). L’esercizio di tale facoltà, vincolante per tutti gli utenti del dispacciamento appartenenti al medesimo gruppo societario, doveva avvenire mediante presentazione di apposita istanza entro il 2 settembre 2016 (punto 2 della deliberazione 333/2016/R/eel).
3. Nei confronti dei soggetti che si fossero avvalsi della facoltà di cui sopra, l’Autorità ha altresì previsto di effettuare verifiche su un campione di 10 gruppi societari, finalizzate all’accertamento o meno della presenza di condotte non conformi alle finalità del servizio di dispacciamento (punto 3 della deliberazione 333/2016/R/eel). Le verifiche si sarebbero limitate ad uno solo dei semestri inclusi nel periodo considerato, compreso tra luglio 2012 e settembre 2014, e, in

caso di accertamento positivo, Terna avrebbe applicato a tutti gli utenti del dispacciamento del gruppo societario la disciplina standard nel semestre considerato (per gli altri semestri si sarebbe continuata ad applicare la disciplina alternativa - cfr. punto 4 della citata deliberazione).

4. Con lettera del 31 agosto 2016 (prot. Autorità 24118 dell'1 settembre 2016), la società indicata nell'Allegato A al presente provvedimento (di seguito: la Società) ha presentato istanza per l'applicazione della disciplina alternativa per tutti gli utenti del dispacciamento appartenenti al medesimo gruppo societario, pure individuato nel citato Allegato A (di seguito: il Gruppo): tale gruppo è stato altresì oggetto delle verifiche di cui al precedente paragrafo.
5. Con lettera del 20 giugno 2017 (prot. Autorità 21371 del 20 giugno 2017), il responsabile delle verifiche ha comunicato alla Società l'esito delle stesse ai sensi ai sensi del punto 3, lettera c), della deliberazione 333/2016/R/eel. Le verifiche, in particolare, hanno riguardato il primo semestre 2013, periodo nel quale il sistema elettrico è incorso nei maggiori oneri a seguito dell'applicazione dei corrispettivi di sbilanciamento effettivo e di non arbitraggio alla totalità degli utenti del dispacciamento oggetto delle predette verifiche (inclusivi della Società e degli utenti del dispacciamento appartenenti agli altri raggruppamenti per gruppo societario oggetto delle verifiche).
6. In estrema sintesi, la comunicazione di cui al precedente paragrafo, cui si rinvia integralmente per maggiori dettagli, anche con riferimento alle modalità di calcolo utilizzate, evidenzia che la Società era l'unico utente del dispacciamento appartenente al Gruppo attivo nel primo semestre 2013 e che essa ha adottato condotte di programmazione non conformi alle finalità del servizio di dispacciamento in tutte le zone di mercato in cui ha operato.
7. In esito alla predetta comunicazione, la Società ha inviato in data 20 luglio 2017 una prima memoria (prot. Autorità 24854 del 24 luglio 2017). Successivamente, su richiesta della Società, quest'ultima è stata sentita dal Collegio dell'Autorità nell'ambito di un'audizione svoltasi in data 26 ottobre 2017, cui ha fatto seguito la produzione di una ulteriore memoria in data 9 novembre 2017 (prot. Autorità 36945 del 13 novembre 2017).
8. Con gli atti sopra richiamati, la Società, oltre a contestare in termini più generali la legittimità della deliberazione 333/2016/R/eel, ha svolto i seguenti argomenti critici, rispetto alle verifiche compiute; in particolare, e in estrema sintesi:
 - i) la Società contesta la legittimità della verifica in quanto la selezione dei soggetti da sottoporre a controllo sarebbe avvenuta in modo del tutto arbitrario, non essendo stato predeterminato e reso noto il criterio di selezione; al riguardo, la Società richiama anche la sentenza 467/2017 che avrebbe, a suo dire, evidenziato tale aspetto di illegittimità
 - ii) la Società contesta il parametro individuato dall'Autorità per valutare le condotte osservate come non conformi alle finalità del servizio di dispacciamento, in quanto si tratterebbe di criteri, soglie di tolleranza, introdotti *ex-post*, quindi con pretesa retroattiva, in quanto all'epoca dei fatti

- considerati non vi era nessuna norma che contenesse tali previsioni; in ogni caso non sarebbe possibile riferirsi a valori medi, ma occorrerebbe procedere con una analisi puntuale delle condotte di ciascun utente del dispacciamento, tenendo conto delle tipologie di fonti e della dimensione del portafoglio;
- iii) la Società ritiene che le sopra richiamate soglie di tolleranza non sarebbero comunque a essa applicabili in quanto, come emergerebbe dalla documentazione cui la società ha avuto accesso, sarebbero state determinate sulla base di un monitoraggio relativo ad un periodo successivo rispetto al semestre preso in considerazione; i dati di tale monitoraggio non sarebbero affatto affidabili in quanto nel frattempo gli scenari e le condizioni di mercato sarebbero mutate;
 - iv) la Società contesta la rilevanza del peso delle partite economiche di conguaglio; al riguardo, la Società afferma di non essere stata messa in grado di difendersi sul punto atteso che la documentazione cui ha avuto accesso era carente di informazioni in tal senso;
 - v) per la Società l’Autorità non avrebbe dimostrato il nesso fra i comportamenti contestatili e l’incremento del corrispettivo di cui all’articolo 44 della deliberazione 111 (di seguito: corrispettivo *uplift*); al riguardo la Società ritiene che l’incremento dell’*uplift* sarebbe da addebitare al comportamento tenuto dagli operatori titolari di unità abilitate, mentre essa sarebbe titolare solo di unità non abilitate; anzi, a dire della Società, una programmazione delle unità non abilitate improntata alla minimizzazione dei costi per il medesimo utente del dispacciamento sarebbe vantaggiosa per il sistema, in quanto eviterebbe perdite significative anche per il sistema;
9. Infine la Società, oltre alle critiche sintetizzate al paragrafo precedente, ha sostenuto che il procedimento di verifica avviato nei suoi confronti sarebbe, in realtà, un procedimento di natura sanzionatoria. Ciò si desumerebbe dal fatto che le verifiche disposte dalla deliberazione 333/2015/R/eel sarebbero finalizzate ad accertare comportamenti “non conformi”, ossia posti in violazione della deliberazione 111; inoltre, in esito al positivo accertamento la Società sarebbe tenuta a pagare una somma di danaro al sistema. In tale prospettiva, ad avviso della Società, l’importo che essa sarebbe tenuta a versare risulterebbe sproporzionato rispetto ai criteri applicabili in tema di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, come definiti anche dall’Autorità nell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com;
10. Di conseguenza, la Società ritiene che, laddove l’Autorità non intenda archiviare il procedimento, in ragione delle censure richiamate al paragrafo 8, essa dovrebbe almeno disporre, in coerenza coi richiamati criteri di quantificazione della sanzione, la riduzione (fra il 50 e il 60%) dell’importo base della presunta sanzione, importo che la Società quantifica nell’ammontare dei conguagli che la Società stessa sarebbe chiamata a corrispondere a Terna a seguito dell’applicazione al primo semestre 2013 della disciplina standard come ventilato dal responsabile delle verifiche nella comunicazione di cui paragrafo 5.

11. Prima di procedere, si ritiene opportuno chiarire da subito che non trova alcun fondamento la tesi della Società secondo cui il procedimento di verifica, prefigurato dalla deliberazione 333/2016/R/eel e che si conclude col presente provvedimento, avrebbe natura sanzionatoria.
12. Come più volte chiarito, e come sarà precisato anche nei paragrafi successivi, l'intervento trae origine dal fatto che, a fronte di una regolazione del servizio di dispacciamento caratterizzata da carenze strutturali relative alla disciplina della determinazione dei prezzi di dispacciamento, alcuni operatori hanno potuto tenere condotte anomale in sede di programmazione (c.d. sbilanciamenti volontari – cfr. *infra* Sezione A) dalle quali hanno tratto benefici economici che non si sarebbero verificati se, appunto, la disciplina del calcolo dei prezzi di dispacciamento fosse stata priva delle predette criticità. Tali condotte, pur non essendo formalmente illecite (non costituendo quindi presupposto per l'adozione di provvedimenti sanzionatori da parte dell'Autorità) si pongono però in contrasto con la finalità del servizio di dispacciamento (e della disciplina di calcolo dei relativi prezzi). L'Autorità era pertanto intervenuta in via d'urgenza, con diversi provvedimenti, al fine di introdurre correttivi alla predetta regolazione idonei a impedire, per quanto possibile, il reiterarsi delle suddette condotte (cfr. deliberazioni 342/2012/R/eel, 239/2013/R/eel, 285/2013/R/eel).
13. I predetti provvedimenti, come già detto, sono stati annullati dal giudice amministrativo, per ragioni di natura non sostanziale, in esito a un contenzioso conclusosi nel 2015. Poiché però, nel periodo di applicazione di tali provvedimenti, numerosi utenti del dispacciamento avevano allineato le proprie condotte alle nuove disposizioni dall'Autorità poi annullate, era emersa l'esigenza di dare un'adeguata tutela a tali soggetti che, nel predetto periodo avevano tenuto comunque comportamenti coerenti con le finalità del servizio di dispacciamento. Ciò a fronte, invece, di operatori che, pur nella vigenza dei provvedimenti poi annullati, avevano continuato a tenere comportamenti incoerenti con le predette finalità.
14. Per tali motivi, oltre che per la generale esigenza di garantire l'applicazione di una regolazione degli sbilanciamenti che incentivi una corretta programmazione dei volumi di prelievo funzionale a una efficace erogazione del servizio da parte di Terna, l'Autorità ha inteso riesercitare il suo potere avviando un ampio processo consultivo volto a garantire appunto, per il periodo in esame, una corretta valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi, coerente con la finalità del servizio pubblico di sbilanciamento.
15. Peraltro, anche a fronte dell'elevata conflittualità emersa nell'ambito della consultazione, tra gli utenti che si erano conformati ai correttivi introdotti dall'Autorità e poi annullati, e gli utenti che invece avevano continuato a compiere sbilanciamenti volontari, l'Autorità, con la deliberazione 333/2016/R/eel ha deciso di adottare, oltre alla disciplina standard (come detto rispondente alle funzioni del dispacciamento), anche una disciplina alternativa. La disciplina alternativa ha fra le sue finalità il mitigare gli effetti di quella standard

per quegli operatori per i quali le programmazioni apparentemente anomale potevano trovare giustificazione alla luce di specifiche ragioni tecniche legate a esigenze concrete del proprio portafoglio di clienti.

16. Per tale ragione, la disciplina alternativa prevede, da un lato, l'applicazione della disciplina dei corrispettivi di dispacciamento previgente ai provvedimenti annullati e, dall'altro lato, la possibilità di verifiche a campione volte ad accertare che le condotte dell'operatore non fossero effettivamente contrarie alla finalità del dispacciamento. Tuttavia, tale verifica è limitata a un solo semestre del periodo considerato e prevede, in caso di esito negativo, l'applicazione della disciplina standard con riferimento soltanto a quel semestre. Conseguentemente, di fatto, la disciplina alternativa costituisce una mitigazione della disciplina standard anche per quegli utenti che, nel periodo considerato, hanno tenuto condotte non conformi alle finalità del servizio di dispacciamento: infatti, nell'eventualità in cui essi siano effettivamente sottoposti a verifica, l'applicazione della disciplina standard troverebbe applicazione nei loro confronti per un solo semestre dell'intero periodo considerato.
17. Da quanto sopra consegue che, diversamente da quanto sostenuto dalla Società, le verifiche condotte nell'ambito della disciplina alternativa non si possono affatto configurare come procedimenti sanzionatori. Innanzi tutto, le condotte oggetto di analisi non sono qualificate come illecite, in quanto esse non violano alcuna deliberazione dell'Autorità; esse però potrebbero essere abusive in quanto non conformi con le finalità del pubblico servizio di dispacciamento. Peraltro, l'esito dell'eventuale accertamento di tale abusività comporta, secondo la deliberazione 333/2016/R/eel, l'automatica applicazione della disciplina standard per il semestre oggetto di verifica. E tale applicazione, appunto, non costituisce una valutazione che si compie nell'ambito del procedimento, ma è un elemento che connota la disciplina alternativa regolata dal citato provvedimento.
18. Sul punto, giova poi anche evidenziare che la disciplina alternativa si applica solo su base volontaria, ossia su istanza dell'utente interessato. Quest'ultimo, nel momento in cui decide di avvalersi di tale disciplina, accetta l'applicazione della disciplina nel suo complesso, comprensiva cioè della possibilità che, per un semestre dell'intero periodo, i suoi sbilanciamenti siano valorizzati sulla base dei medesimi criteri previsti dalla disciplina standard (laddove, ovviamente, sia sottoposto a verifica e la verifica accerti una condotta non conforme alle finalità del dispacciamento).
19. Quest'ultima considerazione smentisce anche la fondatezza delle criticità mosse dalla Società sulla sua inclusione tra i soggetti da verificare (cfr. numero *i*) del paragrafo 8). Avendo volontariamente scelto di aderire alla disciplina alternativa, ha quindi accettato anche la possibilità di essere sottoposta a verifica. Sul punto è appena il caso di evidenziare che del tutto inconferente è il richiamo alla sentenza 467/2017 con la quale il giudice amministrativo si è limitato ad accogliere il ricorso di un diverso operatore avverso al rifiuto del responsabile del procedimento di ostendere i documenti dai quali risultavano i criteri adottati

dall'Autorità per selezionare i soggetti da sottoporre a verifica. Tali documenti sono stati invece forniti alla Società che ne aveva fatto richiesta.

VALUTAZIONI:

20. Rispetto agli elementi di fatto emersi nell'ambito delle verifiche, oggetto della comunicazione richiamata al precedente paragrafo 5, e non contestati dalla Società, occorre valutare se e in che modo la programmazione compiuta dalla Società sia non conforme alle finalità del servizio di dispacciamento
21. Tali valutazioni, espone nella successiva sezione C, richiedono che sia preliminarmente richiamato il contesto normativo nel quale si iscrive la vicenda, che sarà tratteggiato nella sezione A, nonché che siano definiti i criteri di valutazione, che saranno illustrati nella sezione B.

A. *Contesto normativo*

22. La condotta tenuta dalla Società deve essere valutata, innanzi tutto, alla luce della disciplina del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica, il cui assetto è definito dall'Autorità con la deliberazione 111. Le disposizioni contenute in tale provvedimento sono recepite e implementate da Terna nell'ambito del proprio Codice di rete (che è sottoposto ad approvazione dell'Autorità). Il Codice di rete regola condizioni generali di contratto relative all'erogazione del servizio di dispacciamento (anche per il tramite di un apposito contratto tipo, contenuto nell'Allegato A26 del suddetto Codice). In tale modo, pertanto, la regolazione dell'Autorità definisce e integra il contenuto dei singoli contratti di dispacciamento (in immissione e in prelievo) conclusi tra Terna e i suoi utenti.
23. In termini generali, occorre ricordare che, mediante il servizio di dispacciamento, Terna garantisce agli utenti l'accesso e l'uso del sistema elettrico nazionale per la contestuale e continuativa esecuzione fisica in condizioni di sicurezza dei contratti di compravendita di cui questi ultimi sono controparte (articolo 3, comma 1, lett.(d), e articolo 4 della deliberazione 111).
24. Un elemento essenziale ai fini della sicurezza del sistema è il costante mantenimento dell'equilibrio, istante per istante, tra l'energia complessivamente immessa e quella prelevata (bilanciamento). La quantità di energia immessa da parte di ciascun impianto viene determinata da ciascun utente sulla base delle transazioni che avvengono sui mercati, nonché della disponibilità delle fonti primarie per le unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili e/o di eventuali avarie che possono occorrere in tempo reale e/o di eventuali indisponibilità di elementi della rete che possono limitare l'energia che l'impianto può immettere in un determinato periodo di tempo. L'esatta quantità di energia effettivamente prelevata dipende, invece, dall'effettivo impiego che il cliente finale fa del proprio impianto di consumo.

25. Compito di Terna è compensare immissioni e prelievi effettivi su tutto il territorio nazionale al fine di assicurare il bilanciamento del sistema come visto dalla propria rete. In particolare per tale scopo, non disponendo – in conseguenza della segregazione delle attività di rete e dispacciamento da quelle di produzione e vendita – di impianti di produzione per variare in tempo reale i flussi di energia, Terna necessita della cooperazione degli utenti del dispacciamento sotto almeno due profili:
- i) da un lato, al fine di porre rimedio agli sbilanci causati dalle deviazioni rispetto ai programmi *vincolanti* (in immissione e/o prelievo) che si formano in esito ai mercati dell'energia, essa si serve del contributo degli utenti che dispongono di particolari unità di produzione (c.d. unità abilitate); tali utenti partecipano con le proprie unità abilitate al mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: MSD – articoli 60 e 61 della deliberazione 111), dove Terna può concludere contratti in forza dei quali ordinare la variazione dell'energia immessa (e prelevata per le unità di produzione e pompaggio) sia in fase di programmazione, sia in tempo reale;
 - ii) dall'altro lato, al fine di ridurre per quanto possibile l'attivazione di risorse di bilanciamento da parte delle unità abilitate, tutti gli utenti del dispacciamento, inclusi quindi anche i titolari delle unità *non* abilitate (di produzione e di consumo), sono tenuti a rispettare i sopra citati programmi *vincolanti*, in immissione e/o prelievo, che si formano in esito ai mercati dell'energia (articolo 14, commi 1 e 3, della deliberazione 111).
26. Il presente provvedimento riguarda condotte afferenti agli aspetti di cui al precedente paragrafo 25, numero *ii*). A tal proposito giova ricordare che, a livello di *settlement*, nell'ambito del singolo contratto di dispacciamento, l'energia che l'utente immette/preleva in eccesso rispetto al programma vincolante è considerata (rispettivamente) acquistata/venduta da/a Terna (articolo 14, commi 2 e 4, della deliberazione 111). Tale energia è inoltre valorizzata a un prezzo (definito in coerenza con quanto previsto agli articoli 39 e 40 della deliberazione 111) che dovrebbe essere, da un lato, idoneo a ribaltare sull'utente sbilanciato i costi sostenuti da Terna per mantenere in equilibrio il sistema tramite l'attivazione delle unità abilitate e, dall'altro, atto a incentivare l'utente del dispacciamento ad una programmazione coerente con le finalità del servizio di dispacciamento. Analoghe considerazioni valgono anche per l'energia immessa/prelevata in difetto.
27. Negli anni 2012, 2013 e 2014, oggetto delle disposizioni di cui alla deliberazione 333/2016/R/eel, alcune anomalie presenti nel meccanismo di calcolo dei prezzi di sbilanciamento hanno consentito agli utenti del dispacciamento di trarre profitti mediante una programmazione delle quantità in prelievo/immissione delle unità di consumo/produzione a livelli strutturalmente e sensibilmente differenti da quelli ragionevolmente prevedibili (c.d. sbilanciamenti volontari). Tali comportamenti, come più volte chiarito dall'Autorità, si pongono in contrasto con la finalità del servizio di dispacciamento e della disciplina dei relativi corrispettivi.

28. Infatti, come emerge dal paragrafo 25, numero *ii*), una efficace attività di programmazione degli utenti del dispacciamento rientra nelle finalità del servizio di dispacciamento in quanto fondamentale per garantire la contestuale esecuzione fisica dei contratti di fornitura in condizioni di sicurezza. Per questo motivo, l'attività di programmazione non può essere compiuta con la finalità di ricavare vantaggio da anomalie insite nella regolazione dei prezzi di sbilanciamento (anomalie che, come detto, si sono effettivamente riscontrate negli anni 2012, 2013 e 2014 e che hanno comportato una valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi non coerente con le finalità di incentivare una corretta programmazione da parte degli utenti del dispacciamento).
29. I cosiddetti sbilanciamenti volontari risultano, pertanto, incoerenti con le predette finalità. Infatti, come anche chiarito dallo stesso giudice amministrativo nelle sentenze citate al paragrafo 1, il divieto di sbilanciamenti volontari costituisce un principio generale immanente del sistema e già operante nel periodo considerato (ossia anche prima della sua esplicitazione con la deliberazione 29 ottobre 2014, 525/2014/R/eel, mediante la quale l'Autorità ha reso sanzionabile la violazione di un tale principio). In particolare, esso era contenuto nei commi 14.1 e 14.3 della deliberazione 111 (nella versione all'epoca vigente), i quali definivano l'esatto adempimento del contratto di dispacciamento tra Terna S.p.a. e il singolo utente, ascrivendo a quest'ultimo il diritto e "l'impegno vincolante" di immettere/prelevare in/dalla rete in ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione/consumo nella sua responsabilità, la quantità di energia elettrica corrispondente al programma vincolante modificato di immissione/prelievo relativo al medesimo punto.
30. In tale prospettiva, pertanto, gli operatori erano comunque tenuti (in base ai loro contratti di dispacciamento e in particolare al comma 4.3 del contratto di dispacciamento in prelievo e al comma 4.4 del contratto di dispacciamento in immissione, che traducono in condizioni contrattuali quanto previsto dalla deliberazione 111) ad adottare comportamenti conformi alle finalità del servizio di dispacciamento secondo la normativa all'epoca vigente.

B. Criteri di accertamento

31. Alla luce del quadro normativo tratteggiato nella sezione A, condotte non conformi al servizio di dispacciamento in sede di programmazione si realizzano allorché l'utente abbia compiuto una programmazione, in immissione e/o prelievo, per livelli strutturalmente e sensibilmente differenti da quelli ragionevolmente prevedibili, in quanto una tale programmazione comporta potenziali e continuativi oneri a carico del sistema legati all'attivazione di risorse sul mercato per il servizio di dispacciamento che, altrimenti, non sarebbero state attivate (o sarebbero state attivate diversamente).
32. Non ogni sbilanciamento, pertanto, integra la predetta condotta, ma solo quelli che sono caratterizzati da livelli quantitativi e di reiterazione nel tempo,

incompatibili con quella diligenza specifica che viene richiesta all'operatore professionale nell'adempire ai propri obblighi di rispettare i programmi vincolanti (in immissione e/o prelievo) e, quindi, di programmare correttamente le proprie immissioni e/o i propri prelievi.

33. Tale diligenza, in particolare, integra e definisce l'esatto adempimento delle obbligazioni dell'utente del dispacciamento nei confronti di Terna ai sensi degli articoli 1175, 1176 e 1375 del codice civile. Come noto, si tratta di una clausola generale che trova il suo parametro di misurazione concreta nel livello medio delle pratiche consolidate nel tempo tra gli operatori professionali del settore.
34. Pertanto, una programmazione non conforme alle finalità del dispacciamento potrà rinvenirsi in tutti quei casi in cui l'utente è incorso in sbilanciamenti che, nel periodo di osservazione, risultano di dimensioni eccedenti quel livello medio di prestazione che, attualmente, nella prassi degli operatori, costituisce la soglia massima di tolleranza oltre la quale uno sbilanciamento è considerato l'esito di una programmazione non diligente.
35. Alla luce di quanto sopra, pertanto, perde ogni pregio la tesi della Società secondo cui sarebbe indimostrato l'onere per il sistema – in termini di incremento dell'*uplift* – conseguente ai suoi sbilanciamenti, dipendendo tale incremento, invece, dai comportamenti delle sole unità c.d. abilitate (cfr. numero v) del paragrafo 8). In realtà, come visto al paragrafo 25, numero ii), tutti gli utenti del dispacciamento, indipendentemente dal fatto se siano titolari o meno di unità abilitate, sono tenuti a cooperare con Terna, in coerenza coi canoni di buona fede oggettiva e di diligenza specifica, al fine compiere una programmazione quanto più corretta per ridurre, per quanto possibile, l'attivazione da parte del gestore di risorse di bilanciamento. In tale contesto, qualora dall'eventuale attività non cooperativa da parte dell'utente che non programma in conformità con tale parametro, l'utente consegua da Terna un beneficio economico, esso si traduce necessariamente in un costo per il gestore di rete che incide sul valore dell'*uplift* (o come incremento dello stesso o come una minore riduzione).
36. Ciò premesso, l'esperienza maturata dall'Autorità nell'osservazione e nelle analisi sugli esiti del monitoraggio delle programmazioni da parte di utenti del dispacciamento in prelievo e in immissione, consente di individuare soglie di tolleranza diversificate a seconda che si tratti di unità di consumo, ovvero unità di produzione e, all'interno di queste ultime, in ragione della tipologia di fonte utilizzate (ciascuna delle quali presenta specificità che diversamente incidono sull'attività di programmazione).
37. Più in dettaglio si considera non conforme una condotta di programmazione caratterizzata da sbilanciamenti di programmazione superiori:
 - i) al 30% per le unità di consumo;
 - ii) all'80% per le unità di produzione rilevanti alimentate da fonte eolica;
 - iii) al 50% per le unità di produzione rilevanti alimentate da fonte solare fotovoltaica;

- iv) al 30% per le unità di produzione rilevanti alimentate da fonte idroelettrica ad acqua fluente;
 - v) al 30% per le unità di produzione non rilevanti programmabili;
 - vi) ad un valore dipendente dalle fonti primarie incluse nel portafoglio di ciascun utente del dispacciamento per le unità di produzione non rilevanti non programmabili.
38. Come detto, i suddetti valori sono rappresentativi del livello di prestazione media mostrato dagli operatori del settore nell'ambito di un attento e prolungato monitoraggio da parte dell'Autorità. Non si tratta, pertanto, come pretende la Società, dell'applicazione retroattiva di criteri non presenti all'epoca dei fatti (cfr. numero *ii*) del paragrafo 8). Come emerge dal quadro sopra riportato, infatti, gli utenti del dispacciamento avevano uno specifico obbligo (immanente nella regolazione vigente) a operare una programmazione secondo criteri di diligenza specifica, obbligo che ha un contenuto chiaro e pregnante, che trova la sua misura nel livello medio della prestazione. Laddove gli sbilanciamenti compiuti dall'utente risultino superiori rispetto a tale livello, sarà onere di quest'ultimo fornire elementi idonei a giustificarne l'anomali (ad esempio facendo riferimento alle specificità che caratterizzano il proprio portafogli clienti): al riguardo, però, la Società non ha fornito alcun elemento in tal senso.
39. Inoltre, i valori sopra riportati sono desunti da un ampio periodo di osservazione che non è limitato solamente al periodo gennaio 2015 – luglio 2016 cui si riferisce la documentazione acquisita dalla Società. Al riguardo, con riferimento alla tesi della Società secondo la quale l'Autorità avrebbe dovuto fare riferimento al livello medio di performance registrato nel solo periodo considerato (cfr. numero *iii*) del paragrafo 8), appare decisivo osservare che un'analisi delle prestazioni degli utenti del dispacciamento in prelievo in mesi analoghi (primi sette mesi dell'anno 2012) era stata già compiuta dall'Autorità e resa pubblica con la deliberazione 197/2013/E/eel (a chiusura di apposita indagine conoscitiva): da tale analisi, peraltro, emergevano livelli di performance più severi rispetto a quelli riportati nel precedente paragrafo 37.
40. Quella compiuta nell'ambito della verifica che si conclude col presente provvedimento, invece, è un'analisi più fine, condotta con riferimento a un periodo di monitoraggio più esteso che include anche le condotte evidenziate nel corso degli anni 2015 e 2016. Inoltre, l'Autorità si è riferita a portafogli di dimensione contenuta e quindi significativi se confrontati con quello detenuto dalla Società.
41. Lato immissione, invece, un primo monitoraggio delle condotte degli utenti del dispacciamento è stato compiuto in sede di revisione della disciplina degli sbilanciamenti effettivi per le unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili di cui al documento per la consultazione 302/14/R/eel e alla deliberazione 522/2014/R/eel.
42. La differenziazione delle soglie di cui al paragrafo 37 rende necessario procedere all'accertamento della conformità delle condotte alle finalità del servizio di

dispacciamento, separatamente per le unità di consumo e per ciascuna tipologia di unità di produzione. In particolare l'analisi è condotta per ciascuna zona, al fine di riflettere la specificità zonale con cui gli utenti del dispacciamento sono chiamati a programmare sui mercati dell'energia.

43. Conseguentemente, a ciascun utente del dispacciamento sarà associato un insieme di valutazioni, ognuna delle quali riferita ad una specifica zona di mercato e ad una specifica tipologia di unità non abilitata.
44. In tale prospettiva, peraltro, si potrebbe presentare, almeno in linea teorica, l'ipotesi in cui un utente del dispacciamento:
 - i) sia incorso in sbilanciamenti frutto di condotte non conformi alle finalità del servizio di dispacciamento solamente in alcune zone di mercato o con riferimento ad una specifica tipologia di unità;
 - ii) da tali sbilanciamenti l'utente abbia tratto un vantaggio economico limitato rispetto all'ammontare complessivo delle partite di conguaglio maturate in esito alla sentenza 1532/2015;
45. In tali casi, l'Autorità ritiene che l'applicazione della disciplina standard, anche se con riferimento a un solo semestre considerato, potrebbe risultare sproporzionata rispetto al vantaggio, appunto non significativo, concretamente conseguito dall'impresa con la sua condotta non conforme.
46. Per questo motivo, la condotta dell'utente del dispacciamento irrispettosa delle soglie riportate al precedente paragrafo 37 è stata ritenuta rilevante ai fini delle verifiche di cui alla deliberazione 333/2016/R/eel, solo qualora alle unità con programmazione non conforme (quindi con sbilanciamenti superiori alla specifica soglia di tolleranza) sia associato, nel semestre considerato, almeno il 50% delle partite economiche di conguaglio maturate dall'utente del dispacciamento in esito alla sentenza 1532/2015.
47. Quanto sopra rappresenta un elemento di novità rispetto a quanto illustrato nella comunicazione di cui al precedente paragrafo 4: in particolare, in quella sede, il criterio della rilevanza delle partite economiche era stato calcolato in modo separato per immissioni e prelievi, partendo dal presupposto che tali attività sono gestite da due contratti di dispacciamento distinti; con il presente provvedimento l'Autorità intende, invece, assumere una posizione più tutelante nei confronti dell'utente del dispacciamento, accertandone la rilevanza della condotta ai fini dell'applicazione o meno della disciplina standard, in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione 333/2016/R/eel, in funzione della posizione complessiva dello stesso, calcolata tenendo conto contemporaneamente sia delle partite economiche maturate lato immissione sia di quelle maturate lato prelievo. Quanto argomentato nei precedenti paragrafi da 44 a 47, andando a modificare la rilevanza del beneficio conseguito dall'operatore rispetto alle assunzioni compiute nella comunicazione delle risultanze istruttorie, assorbe la critica a esse mossa su tale profilo dalla Società (cfr. numero *iv*) del paragrafo 8).

C. Esito delle valutazioni

48. Nel contesto descritto alle precedenti sezioni A e B, le evidenze emerse nell'ambito dell'istruttoria mostrano che:
 - i) la Società ha posto in essere lato prelievo in tutte le zone di mercato un'attività di programmazione con sbilanciamenti (valutati su base semestrale) superiori alla soglia di tolleranza di riferimento applicabile alle unità di consumo;
 - ii) la Società ha posto in essere lato immissione in tutte le zone di mercato in cui ha operato e con riferimento a tutte le tipologie di unità di produzione inserite nel proprio portafoglio un'attività di programmazione con sbilanciamenti (valutati su base semestrale) superiori alla soglia di tolleranza di riferimento applicabile a ciascuna tipologia;
49. Per un maggior dettaglio, si rinvia alla comunicazione del responsabile delle verifiche di cui al precedente paragrafo 5.

RITENUTO CHE:

- sia necessario disporre applicare a tutti gli utenti del dispacciamento appartenenti al Gruppo la disciplina standard relativamente alla valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi per il primo semestre 2013, stante l'esito delle verifiche condotte dal responsabile del procedimento;
- in ragione della delicatezza dei temi trattati, sia opportuno non prevedere la pubblicazione dell'Allegato A al presente provvedimento, recante l'indicazione del gruppo societario destinatario del presente provvedimento;
- sia altresì opportuno ridefinire le modalità e le tempistiche di liquidazione delle partite economiche sottese ai conguagli per tenere conto che la decisione dell'Autorità in merito è stata adottata successivamente rispetto a quanto inizialmente preventivato con la deliberazione 420/2017/R/eel

DELIBERA

1. di applicare agli utenti del dispacciamento appartenenti al gruppo societario identificato nell'Allegato A la disciplina standard di cui al punto 1 della deliberazione 333/2016/R/eel limitatamente alla valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi per il primo semestre 2013;
2. di prevedere che la regolazione delle partite economiche emergenti dall'applicazione del punto 1 avvenga secondo le seguenti modalità:
 - i. Terna comunica agli utenti del dispacciamento le partite economiche sottese ai conguagli entro il 15 dicembre 2017;
 - ii. per le partite economiche a debito gli utenti del dispacciamento possono procedere al pagamento verso Terna:

- a) in un'unica soluzione con valuta beneficiario entro il 28 dicembre 2017;
- b) in tre rate con valuta beneficiario rispettivamente entro il 28 dicembre 2017, entro il 27 febbraio 2018 e entro il 27 aprile 2018; la richiesta di rateizzazione deve essere inviata a Terna entro il 27 dicembre 2017;
- iii. per le partite economiche a credito Terna procede al pagamento verso gli utenti del dispacciamento in un'unica soluzione con valuta beneficiario entro il 31 dicembre 2017;
- 3. di notificare il presente provvedimento, comprensivo di tutti i suoi allegati, alla Società e a Terna;
- 4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, ad eccezione dell'Allegato A.

5 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni